

Delibera n° 737

Estratto del processo verbale della seduta del
6 giugno 2025

oggetto:

LINEE DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE, DI CUI AL DM 08/01/2025.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2017 e in particolare, l'articolo 1, comma 255, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

Vista la Legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2023 e, in particolare l'art. 1, comma 210, che prevede che al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità;

Visto altresì l'art. 1, comma 213 della Legge 213/2023 che prevede, alla lettera f), che tra le finalità del Fondo unico vi siano interventi destinati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, nonché il comma 214 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza, per l'utilizzo del citato Fondo unico per le finalità delle lettere da a) ad h);

Visto il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 8 gennaio 2025, recante *“Criteri e modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024”* (di seguito DM 8 gennaio 2025) e relativi allegati, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025, n. 1092 e pubblicato sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Atteso che il suddetto decreto destina le risorse del Fondo per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno rivolti al caregiver familiare, dando priorità alle fattispecie indicate all'articolo 1, comma 2 e di seguito riportate:

- Interventi destinati ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante *“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”*, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle predette condizioni;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento della persona assistita con il caregiver;

Considerato che alla Regione Friuli Venezia Giulia sono destinate risorse per l'anno 2024 pari a euro 702.000,00, come indicato in Tabella 1 del menzionato DM 8 gennaio 2025;

Visto l'articolo 4 del citato DM 8 gennaio 2025, dove è previsto che:

- le Regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, specifici indirizzi integrati di programmazione, anche pluriennale, per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 1 del medesimo decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Dipartimento) trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nella richiamata tabella 1 allegata al citato decreto, a seguito di specifica richiesta, allegando una delibera regionale nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione, la tipologia degli interventi, il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi, nonché l'eventuale compartecipazione finanziaria;
- la richiesta va inviata in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it, entro sessanta giorni dalla data del comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di avvenuta pubblicazione del citato decreto sul sito del Dipartimento e nell'area trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Dipartimento provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, alla verifica della coerenza degli interventi con le finalità e con le tipologie di azioni finanziabili;
- l'erogazione delle risorse assegnate a ciascuna regione è subordinata alla trasmissione, mediante la compilazione della scheda di cui all'allegato A al decreto, dei dati completi di monitoraggio delle risorse relative all'anno 2023;
- le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, comunque entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Dipartimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 *"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"* e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1 che stabilisce che la Regione e gli enti locali garantiscono l'insieme dei diritti e le opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie;
- l'articolo 2, comma 6 nel quale si prevede che la Regione riconosce, promuove e sostiene, tra l'altro, l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno alla domiciliarità, nonché il valore e il ruolo delle famiglie che svolgono compiti di cura adottando iniziative di reciprocità e di auto-aiuto all'interno dei nuclei familiari;
- l'articolo 6, comma 1 dove si dispone che il sistema integrato dei servizi fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, tra l'altro, apposite misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e il sostegno delle responsabilità familiari;
- l'articolo 43, comma 2 che impegna la Regione a sostenere, tra l'altro, le famiglie che danno accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, tra cui anziani e disabili, attraverso attività formative e di consulenza, nonché agevolazioni economiche;

- l'articolo 46, comma 2, che stabilisce che la Regione tutela le persone con disabilità sostenendo, tra l'altro, le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili, con la promozione di forme di auto-mutuo aiuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”*, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II in materia di assistenza e integrazione sociosanitaria;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità”* e, in particolare, l'articolo 37 *(Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità)*;

Vista legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 *“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari”*;

Atteso che il modello assistenziale descritto nel Capo I del Titolo II della legge regionale n. 22/2019 garantisce, tra l'altro, percorsi assistenziali sociosanitari integrati alle persone con bisogni complessi, prioritariamente realizzati nei contesti naturali di vita sulla base di progetti personalizzati elaborati da apposita équipe con il coinvolgimento della persona, della sua famiglia e di coloro che si prendono cura dell'assistito;

Precisato quindi che la valorizzazione delle attività di cura e di assistenza del caregiver familiare debba inserirsi nel contesto di presa in carico delle persone non autosufficienti secondo il modello descritto nel Titolo II, Capo I della legge regionale n. 22/2019, con il riconoscimento del ruolo del caregiver all'interno del progetto personalizzato, in conformità all'articolo 3, comma 5 della richiamata legge regionale n. 8/2023;

Considerato che le politiche regionali a favore della domiciliarità attuate nel corso degli anni hanno portato a un sistema di *welfare* ben radicato sul territorio, anche grazie alle misure di sostegno indiretto sostenute da risorse nazionali, tramite il Fondo per le non autosufficienze, e regionali, quali il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006, si ritiene di destinare gli interventi economici previsti nel documento recante *“DM 8 gennaio 2025 - Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024”*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, ai caregiver familiari residenti in regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006, con le modalità e i criteri definiti con il regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione n. 89 del 10 luglio 2024;

Atteso che le linee di indirizzo e programmazione allegate alla presente deliberazione si pongono in continuità con gli indirizzi relativi all'annualità precedente, di cui alla deliberazione n. 391 del 15 marzo 2024 e con le previsioni di cui al citato decreto del Presidente della Regione n. 89/2024, il cui iter di approvazione ha comportato l'acquisizione dei pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

Ritenuto di approvare pertanto, con la presente deliberazione, il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale della stessa, recante *“DM 8 gennaio 2025 - Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024”*;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato avente ad oggetto *"DM 8 gennaio 2025 - Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024"*.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE